

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

# Pretendeva sesso da un'insegnante Preside condannato in via definitiva



**CROPANI (CZ)** La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna dell'ex dirigente scolastico Pietro Catanzaro a due anni di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per concussione finalizzata all'ottenimento di favori sessuali da un'insegnante. Favori che però non furono mai ottenuti. I fatti contestati si riferiscono all'anno scolastico 2007/2008, quando l'uomo era preside in un istituto di Cropani, nel Catanzarese.

«È il segno che la giustizia esiste ancora», ha commentato l'insegnante Pa-

trizia Aiello, parte offesa nel processo. La donna, dopo aver saputo della sentenza comunicata dall'avvocato Natalina Raffaelli, si è detta «soddisfatta» perché «la giustizia ha riconosciuto, ancora una volta, anche al terzo definitivo grado di giudizio, la completa responsabilità penale del dirigente scolastico per fatti che erano caratterizzati da una prepotenza inaudita e che, adesso, con la nuova legge buona scuola e con i relativi poteri attribuiti ai dirigenti scolastici c'è il rischio che possano diventare sempre più frequenti». «Per una donna - ha aggiunto - è difficile denunciare molestie e richieste illegitti-

me sul posto di lavoro, ma è possibile e, con l'esperienza personale, posso affermare che è anche un dovere morale farlo».

A dare notizia della decisione della Cassazione è il compagno della donna, sindacalista della **Gilda** insegnanti di Catanzaro, Giuseppe Candido. Il procedimento trae origine dalla denuncia sporta nel maggio 2008 di Patrizia Aiello. Dopo indagini durate oltre due anni, su richiesta del pm Simona Rossi, durante l'udienza preliminare del 30 aprile 2010, il gup del tribunale di Catanzaro Emma Sonni aveva disposto il rinvio a giudizio dell'ex dirigente scolastico imputandolo di concussione, tentata violenza sessuale e maltrattamenti. I giudici di primo grado avevano condannato Catanzaro anche al pagamento delle spese processuali e dei danni morali e materiali alla parte offesa. Nelle motivazioni della sentenza in primo grado, ricorda Candido, rilevando «la credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa» i giudici scrivevano che c'era «una serie di elementi oggettivi (testimoniali e documentali) che si possono assumere a conforto della versione offerta dalla persona offesa, ... fortemente confermata e corroborata dalle testimonianze ... e da circostanze di non poco conto che connotano in termini di riscontrata credibilità il racconto dell'Aiello ... ed indeboliscono la versione negatoria dell'imputato».

La condanna di primo grado, confermata nel merito dalla Corte di Appello di Catanzaro a marzo 2015, è stata adesso resa definitiva dalla Cassazione che ha ritenuto il ricorso alla Corte dell'avvocato della difesa Pietro Funaro inammissibile e improponibile.

**I FATTI**  
Risalgono all'anno scolastico 2007/2008  
Fu la donna a denunciare per quelle richieste il dirigente dell'istituto in cui lavorava

